

La relazione di revisione nelle società non quotate

7 dicembre 2022



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Presentazione



Claudio Passelli

Già Partner, ora Client Service Contractor (CSC) di EY

Email: claudio.passelli@it.ey.com

Tel: 335 1232586

Claudio entra a far parte del network EY nel 1985, dove matura una vasta esperienza nello svolgimento di attività di revisione in società e gruppi industriali quotati e non quotati operanti su commessa (settore costruzioni, impianti e prodotti industriali, cantieristica), nel settore dei servizi e dei prodotti industriali in genere, ed in particolare nel settore arredo-legno.

Socio dal 1998, ha operato sino all'agosto 2022 presso l'ufficio di Treviso, seguendo principalmente i clienti localizzati nel Friuli Venezia Giulia.



Samuele De Conto

Audit Manager di EY

Email: samuele.deconto@it.ey.com

Tel: 366 4647435

Samuele ha maturato competenze specifiche nel coordinamento di Gruppi nazionali ed internazionali. Ha maturato esperienza nel coordinamento delle attività di revisione e come referente locale per audit di gruppi italiani ed esteri. Ha sviluppato notevoli conoscenze nella revisione di Gruppi e società operanti in diversi settori, tra i quali: Food and Beverage, Automotive, Construction e Textile.



Agenda

1. Formazione del giudizio e relazione sul bilancio – ISA 700
 2. Continuità aziendale – ISA 570 – cenni ed effetti sulla relazione di revisione
 3. Q&A
-



1

Formazione del giudizio e relazione sul bilancio – ISA 700



1.1 Valutazione degli errori – ISA 450

Premessa

- Il principio ISA 450 si coordina con il principio ISA Italia 320 (significatività) e ISA Italia 700 (formazione del giudizio).
- Il principio introduce le definizioni di errore e di errori non corretti e precisa il significato di “chiaramente trascurabile” rispetto a “non significativo”
- Il principio illustra le regole che riguardano:
 - l’accumulazione e la considerazione degli errori identificati durante lo svolgimento della revisione contabile,
 - la comunicazione e correzione degli errori,
 - la valutazione dell’effetto degli errori non corretti,
 - le comunicazioni ai responsabili delle attività di *governance* e le attestazioni scritte.
- In presenza di errori non corretti, il principio richiede di valutare nuovamente la significatività (in conformità all’ISA Italia 320).



1.1 Valutazione degli errori – ISA 450

Il principio di revisione ISA Italia n. 450 tratta della responsabilità del revisore di valutare l'effetto degli errori identificati sullo svolgimento della revisione contabile e l'effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio.

ERRORE:

Una differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Gli errori possono essere originati da comportamenti o eventi non intenzionali o da frodi.

ERRORE NON CORRETTO:

Errore che il revisore ha complessivamente identificato nel corso della revisione contabile e che non sono stati corretti.



1.1 Valutazione degli errori – ISA 450

Esempi di fattori che possono originare errori

Gli errori possono derivare:

- da una mancata accuratezza nella raccolta o nell'elaborazione dei dati sulla base dei quali viene redatto il bilancio;
- dall'omissione di un importo o di informativa di bilancio, inclusa una informativa inadeguata o incompleta, nonché dall'omissione dell'informativa richiesta per soddisfare gli obiettivi informativi del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- da una errata stima contabile originata dalla mancata rilevazione, o dal chiaro fraintendimento dei fatti;
- da valutazioni della direzione sulle stime contabili considerate irragionevoli, ovvero dalla scelta e dall'applicazione di principi contabili considerati inappropriati;
- da una inappropriata classificazione, aggregazione o disaggregazione delle informazioni;
- per i bilanci redatti in conformità a un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, dall'omissione di informazioni ulteriori rispetto a quelle specificamente richieste dal quadro normativo di riferimento, che sono necessarie per conseguire la corretta rappresentazione del bilancio.



1.1 Valutazione degli errori – ISA 450

Insieme degli errori identificati (1/2)

Il revisore deve cumulare gli errori identificati nel corso della revisione contabile, diversi da quelli chiaramente trascurabili.

Gli errori chiaramente trascurabili sono di un ordine di grandezza del tutto diverso (minore), o di una natura completamente diversa, rispetto a quelli identificati come significativi in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320.

Gli errori chiaramente trascurabili sono irrilevanti sia se considerati singolarmente o nel loro insieme, e sia se valutati alla luce di qualsiasi aspetto relativo alla loro entità, natura o circostanze in cui si sono verificati.

Qualora sussistano delle incertezze sul fatto che uno o più errori siano chiaramente trascurabili, tale errore o errori non vanno considerati come chiaramente trascurabili.

Il revisore deve cumulare gli errori, diversi da quelli considerati come trascurabili, identificati nel corso della revisione contabile.



1.1 Valutazione degli errori – ISA 450

Insieme degli errori identificati (2/2)

ERRORI OGGETTIVI: sono errori sui quali non sussistono dubbi

ERRORI SOGGETTIVI: sono differenze derivanti da una diversa opinione tra revisore e direzione in merito alle valutazioni, incluse quelle sulla rilevazione, quantificazione, presentazione e informativa nel bilancio (inclusa la scelta o l'applicazione di principi contabili);

ERRORI PROIETTATI: sono la migliore stima, da parte del revisore, degli errori identificati nei campioni di revisione proiettati sulle intere popolazioni da cui i campioni sono stati tratti.



1.1 Valutazione degli errori – ISA 450

Tipologie di significatività

In fase di definizione della strategia generale di revisione, il revisore deve determinare:

- La significatività complessiva, ovvero per il bilancio nel complesso;
- La significatività specifica, qualora, nelle specifiche circostanze dell'impresa, sussistano una o più particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa per le quali ci si possa ragionevolmente attendere che errori di importo inferiore alla significatività considerata per il bilancio nel suo complesso possano influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio;
- La significatività operativa, che si riferisce all'importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso, al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati superi la significatività per il bilancio nel suo complesso.

A queste tre tipologie si aggiunge un'ulteriore soglia definita soglia di errore trascurabile.



1.1 Valutazione degli errori – ISA 450

Comunicazione e correzione degli errori

Il revisore deve comunicare tempestivamente alla direzione, ad un livello di responsabilità appropriato, tutti gli errori complessivamente identificati nel corso della revisione contabile. Inoltre deve richiedere alla direzione di correggere tali errori.

→ il livello di direzione appropriato è quello che ha la responsabilità e il potere di valutare gli errori ed intraprendere le azioni necessarie.

Qualora la direzione si rifiuti di correggere alcuni o tutti gli errori comunicati dal revisore, egli deve comprendere le ragioni per le quali la direzione non ha effettuato le correzioni e deve tenere conto di tale comprensione nel valutare se il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

→ Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 richiede al revisore di valutare se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Tale valutazione include le considerazioni del revisore sulle motivazioni per cui la direzione non ha effettuato le correzioni.



1.1 Valutazione degli errori – ISA 450

Valutazione dell'effetto di errori non corretti (1/2)

Prima di valutare l'effetto degli errori non corretti, il revisore deve valutare nuovamente la significatività determinata per confermare se rimanga appropriata nel contesto dei risultati patrimoniali, finanziari ed economici effettivi dell'impresa.

Il revisore deve stabilire se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, considerando:

1. l'entità e la natura degli errori;
2. l'effetto degli errori non corretti, relativi ai periodi amministrativi precedenti.

Il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance gli errori non corretti e l'effetto che tali errori, considerati singolarmente o nel loro insieme, possono avere sul giudizio nella relazione di revisione.

La comunicazione del revisore deve identificare singolarmente ciascun errore significativo non corretto. Il revisore deve altresì richiedere la correzione degli errori non corretti.



1.1 Valutazione degli errori – ISA 450

Valutazione dell'effetto di errori non corretti (2/2)

Le circostanze relative ad alcuni errori possono indurre il revisore a ritenerli significativi anche laddove siano inferiori alla significatività per il bilancio nel suo complesso. La valutazione può essere influenzata dalla misura in cui l'errore:

- influenza la conformità alle disposizioni regolamentari;
- influenza la conformità alle clausole dei contratti di finanziamento o altri obblighi contrattuali;
- riguarda la non corretta scelta o applicazione di un principio contabile che ha un effetto non significativo sul bilancio del periodo amministrativo in esame ma che può avere un effetto significativo sui bilanci dei periodi amministrativi futuri;
- maschera un cambiamento nell'andamento degli utili o in altri andamenti, in particolare nel contesto delle condizioni economiche generali e di settore;
- influenza gli indici utilizzati per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, i risultati operativi o i flussi di cassa;
- ha l'effetto di aumentare i compensi della direzione;
- riguarda voci che coinvolgono particolari soggetti (per esempio, parti correlate);



1.1 Valutazione degli errori – ISA 450

Attestazioni scritte

Il revisore deve richiedere alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, un'attestazione scritta se essi ritengono che gli effetti degli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, non siano significativi per il bilancio nel suo complesso. Un riepilogo di tali errori non corretti deve essere incluso nell'attestazione scritta ovvero allegato ad essa.

CASO A - (In presenza di incoerenze e/o errori non corretti)

«Vi confermiamo che gli effetti [delle incoerenze] e/o [degli errori] da Voi riscontrati e non corretti non sono significativi, sia singolarmente sia nel loro insieme. L'elenco delle incoerenze e/o degli errori non corretti è allegato alla lettera di attestazione.»

In alcune circostanze, la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance possono ritenere che alcuni errori non corretti non costituiscano effettivamente errori.

CASO B - (Formulazione da adottare quando la Direzione aziendale ritiene che uno o più incoerenze e/o errori, benché non significativi, non rappresentano incoerenze e/o errori)

«Non concordiamo (invece) sul fatto che [specificare la circostanza] costituisca/no [un'incoerenza] e/o [un errore] per i seguenti motivi:»



1.1 Valutazione degli errori – ISA 450

Attestazioni scritte – Esempio di allegato contenente gli errori non corretti

Tabella errori non corretti per lettera di attestazione al bilancio 2021

Descrizione delle differenze di revisione <i>(importi in migliaia di Euro)</i>	Effetto delle differenze in aumento (diminuzione) del Patrimonio Netto in apertura al 01.01.2021	Effetto delle differenze in aumento (diminuzione) del risultato dell'esercizio	Effetto delle differenze in aumento (diminuzione) del patrimonio netto dell'esercizio
Errore soggettivo:			
Sottostima del fondo rischi e oneri	(64)		(64)
Errore oggettivo:			
Accantonamento per premi a dipendenti inferiore rispetto a quanto di spettanza nel 2020	(61)	61	0
Accantonamento per premi a dipendenti inferiore rispetto a quanto di spettanza nel 2021		(129)	(129)
<i>Totale delle differenze di revisione prima dei loro effetti fiscali sul reddito</i>	<i>(125)</i>	<i>(68)</i>	<i>(193)</i>
Effetti fiscali sul reddito	35	19	54
<i>Totale delle differenze di revisione dopo dei loro effetti fiscali sul reddito</i>	<i>(90)</i>	<i>(49)</i>	<i>(139)</i>
Patrimonio netto	15.000		19.000
Incidenza sul patrimonio netto	-0,6%		-0,7%
Utile dell'esercizio	5.500		4.000
Incidenza sull'utile dell'esercizio	-1,6%		-3,5%



1.1 Valutazione degli errori – ISA 450

Documentazione

Il revisore deve includere nelle proprie carte di lavoro:

- l'importo al di sotto del quale gli errori sono considerati come chiaramente trascurabili;
- tutti gli errori complessivamente identificati nel corso della revisione contabile e se essi siano stati corretti;
- la conclusione del revisore se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, e gli elementi a supporto di tale conclusione.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Il principio di revisione ISA Italia 700 tratta della responsabilità del revisore per la formazione del giudizio sul bilancio, oltre che della forma e del contenuto della relazione di revisione emessa in esito alla revisione contabile del bilancio.

Il suo contenuto deve essere analizzato considerando quanto indicato anche nei due principi successivi:

- ISA Italia n. 705 “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”;
- ISA Italia n. 706 “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”)

che trattano della forma e del contenuto della relazione di revisione nei casi in cui il revisore esprima il giudizio con modifica, inserisca un richiamo d’informativa o un paragrafo relativo ad altri aspetti, principi che saranno oggetto dei successivi capitoli.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Gli obiettivi del revisore sono i seguenti (ISA ITALIA 700 – par.6):

- Formarsi un giudizio sul bilancio sulla base della valutazione delle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti;
- Esprimere chiaramente tale giudizio mediante una relazione scritta.

Il revisore deve formarsi un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (ISA ITALIA 700 – Par. 10 - 15).

Il revisore deve concludere se egli abbia acquisito una ragionevole sicurezza sul fatto che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non intenzionali, tenuto conto:

- dell'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati (rif. ISA ITALIA 330);
- della significatività degli errori (rif. ISA ITALIA 450);
- delle valutazioni sulla conformità alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

In particolare il revisore deve valutare se, alla luce del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (ISA ITALIA 700 – par. 13):

- il bilancio esponga adeguatamente i principi contabili scelti e applicati;
- i principi contabili siano coerenti e appropriati al quadro normativo sull'informazione finanziaria;
- le stime contabili effettuate dalla direzione siano ragionevoli;
- le informazioni presentate in bilancio siano pertinenti, attendibili, comparabili e comprensibili;
- il bilancio fornisca informativa adeguata che consenta ai potenziali utilizzatori di comprendere l'effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni fornite in bilancio (Rif Par. A4);
- la terminologia utilizzata in bilancio sia appropriata.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Modelli delle relazioni di revisione per incarichi di revisione di bilanci

Sulla base dei disposti normativi successivamente citati si possono individuare le seguenti macro-categorie di Modelli di Relazione:

- EIP (Principi contabili IAS/IFRS) – Art. 14 e 16 del D.Lgs 39/2010
- Società non EIP (Principi contabili IAS/IFRS) – Art. 14 del D.Lgs 39/2010
- Società non EIP (Principi contabili italiani) – Art. 14 del D.Lgs 39/2010
- Bilancio d'esercizio società cooperative – Art. 14 del D.Lgs 39/2010 e Art.15 Legge 59/1992
- Revisione volontaria



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Giudizio con o senza modifica

Giudizio SENZA MODIFICA: nel caso in cui concluda che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Giudizio CON MODIFICA (giudizio con rilievi, giudizio negativo e dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio) nel caso in cui:

- il revisore conclude che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi;
- il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Tipologia di giudizio

Natura dell'aspetto che dà origine alla modifica	Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio	
	Significativo ma non pervasivo	Significativo e pervasivo
Bilancio significativamente errato	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Impossibilità di acquisire elementi probativi	Giudizio con rilievi	Impossibilità di esprimere un giudizio


La decisione su quale tipologia di giudizio con modifica sia appropriata dipende:

- dalla natura dell'aspetto che dà origine alla modifica, vale a dire, se il bilancio sia significativamente errato oppure, nel caso di impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, possa esserlo;
- dal giudizio professionale del revisore in merito alla pervasività degli effetti o dei possibili effetti dell'aspetto sul bilancio;
- La tabella riportata sopra e quella proposta di seguito, che richiama anche le situazioni di incertezza, illustrano come il giudizio del revisore sulla natura dell'aspetto che dà origine alla modifica, e sulla pervasività dei suoi effetti o possibili effetti sul bilancio, influisca sulla tipologia di giudizio da esprimere.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

I risultati del lavoro e i possibili giudizi in sintesi



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Espressione del giudizio

Laddove il revisore esprima un giudizio con modifica sul bilancio, egli, oltre agli elementi specifici richiesti dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, deve includere nella relazione di revisione un paragrafo che fornisca una descrizione dell'aspetto che ha dato origine alla modifica.

Il revisore deve inserire tale paragrafo nella relazione di revisione, immediatamente prima del paragrafo contenente il giudizio ed utilizzare il titolo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", "Elementi alla base del giudizio negativo" o "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", come appropriato.

Il paragrafo della responsabilità della società di revisione, invece, dovrà essere modificato nell'ultima frase indicando, a seconda delle circostanze:

- che si sono ottenuti elementi probativi appropriati e sufficienti per un giudizio con rilievi;
- che si sono ottenuti elementi probativi appropriati e sufficienti per un giudizio negativo;
- omettendo la frase nel caso di impossibilità di esprimere un giudizio.




1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Espressione del giudizio

Giudizio senza rilievi

- ✓ il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;
- ✓ è stata effettuata una revisione legale senza limitazioni.



Il bilancio è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Il giudizio senza rilievi può contenere un richiamo di informativa.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Paragrafo di richiamo di informativa (ISA 706)

Qualora il revisore consideri necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori su un aspetto presentato o oggetto di informativa nel bilancio (Fatti di particolare rilevanza, cambiamenti nei criteri di valutazione, Continuità Aziendale, casi in cui norme speciali confliggono con la disciplina generale del bilancio) che, secondo il suo giudizio professionale, riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli deve inserire nella relazione di revisione un richiamo d'informativa, a condizione che:

- ✓ egli non sia tenuto a esprimere un giudizio con modifica in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 a causa di tale aspetto;
- ✓ l'aspetto non sia stato identificato come un aspetto chiave della revisione da comunicare nella relazione di revisione quando si applica il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Paragrafo di richiamo di informativa (ISA 706) – esempio

Esempio

CASO A) Richiamo di informativa – sospensione degli ammortamenti

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo "Immobilizzazioni materiali" della nota integrativa in cui gli amministratori evidenziano gli impatti sul bilancio al [gg][mm][aa] derivanti dalla parziale sospensione delle quote d'ammortamento delle immobilizzazioni materiali operata avvalendosi della facoltà prevista dalla L. del 13 ottobre 2020, n. 126 e descrivono le ragioni per l'adozione di tale deroga.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Espressione del giudizio

Giudizio con rilievi

Il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi laddove:

- ▶ avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero;
- ▶ non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Espressione del giudizio

Esempio

CASO A) Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio [consolidato] che contiene un giudizio con rilievi dovuto ad un errore significativo presente in bilancio:

Elementi alla base del giudizio con rilievi

[Descrizione dei fatti che originano i dissensi del revisore rispetto ai criteri contabili adottati nel bilancio e agli errori nella loro applicazione, con quantificazione degli effetti, se del caso al netto dell'incidenza fiscale. Dissensi rispetto all'adeguatezza dell'informazione]

Giudizio con rilievi

A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio d'esercizio [consolidato] fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Espressione del giudizio

Esempio

CASO B) Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio [consolidato] che contiene un giudizio con rilievi dovuto all'impossibilità per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati:

Elementi alla base del giudizio con rilievi

[Descrizione delle limitazioni al procedimento di revisione]

Giudizio con rilievi

A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio d'esercizio [consolidato] fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Esempio giudizio con rilievo (1/2)

Esempio

CASO C) Giudizio con rilievi

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. (la Società) [del Gruppo ABC (il Gruppo)], costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti [dei possibili effetti] di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi della presente relazione, il bilancio d'esercizio [consolidato] fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società [del Gruppo] al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Il bilancio al [gg][mm][aa] espone debiti verso banche entro l'esercizio successivo pari ad Euro 28.355 migliaia e debiti verso banche oltre l'esercizio successivo pari ad Euro 64.043 migliaia. Questi ultimi si riferiscono agli accordi paraconcordatari stipulati dalla Società con le banche finanziatrici, i quali prevedono il rispetto di clausole contrattuali legate a parametri finanziari. Al [gg][mm][aa] un parametro non è stato rispettato. Il mancato rispetto della clausola contrattuale comporta, in capo alla maggioranza delle banche finanziatrici prevista contrattualmente, la possibile decadenza dal beneficio del termine con richiesta di rimborso anticipato.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Esempio giudizio con rilievo (2/2)

La Società al [gg][mm][aa] non ha classificato tale debito verso banche come esigibile entro l'esercizio successivo per le motivazioni riportate nel paragrafo "Debiti verso banche" della nota integrativa; ciò costituisce una deviazione dai criteri di redazione previsti dalle norme italiane e dai principi contabili di riferimento. Qualora gli amministratori avessero classificato il debito verso banche come esigibile entro l'esercizio successivo, i debiti verso banche entro l'esercizio successivo sarebbero stati pari ad Euro XXX migliaia.

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Espressione del giudizio

Giudizio negativo

Il revisore deve esprimere un giudizio negativo laddove, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio.

CASO A) Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio [consolidato] che contiene un giudizio negativo dovuto ad un errore significativo presente in bilancio:

Elementi alla base del giudizio negativo

[Descrizione dei fatti che originano i dissensi del revisore rispetto ai criteri contabili adottati nel bilancio e agli errori nella loro applicazione, con quantificazione degli effetti, se del caso al netto dell'incidenza fiscale. Dissensi rispetto all'adeguatezza dell'informazione]

Giudizio negativo

A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo", il bilancio d'esercizio [consolidato] non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Espressione del giudizio

Impossibilità di esprimere un giudizio

Il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio laddove non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.

Il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio qualora, in circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze, egli concluda che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio.

In quest'ultimo caso si precisa che si dovrà modificare anche il paragrafo introduttivo, che reciterà "Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile dell'allegato bilancio..." anziché "Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio..."



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Espressione del giudizio

Esempio

CASO A) Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio [consolidato] che contiene la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio a causa dell'impossibilità per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati:

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

[Descrizione delle limitazioni al procedimento di revisione]

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio d'esercizio [consolidato]



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Struttura della relazione di revisione (deve essere in forma scritta)

- 1 Paragrafo del giudizio
- 2 Elementi alla base del giudizio,
 - 2.1 inclusi i riferimenti ai requisiti etici e di indipendenza
- 3 Paragrafo sulle incertezze significative in tema di continuità aziendale / Paragrafo di enfasi (se applicabili)
- 4 Aspetti chiave della revisione 
- 5 Responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo
 - 5.1 estesa alla valutazione della continuità aziendale
 - 5.2 indicazione delle responsabilità dell'organo di controllo



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Struttura della relazione di revisione (deve essere in forma scritta)

- 6 Responsabilità della società di revisione
 - 6.1 definizione di errore significativo
 - 6.2 valutazione dei rischi di errore significativo
 - 6.3 comprensione del sistema di controllo interno
 - 6.4 appropriatezza dei principi contabili
 - 6.5 appropriatezza del postulato della continuità aziendale
 - 6.6 valutazione del bilancio nel suo complesso
 - 6.7 responsabilità sul bilancio consolidato
 - 6.8 comunicazione ai responsabili di governance dei risultati della revisione
 - 6.9 dichiarazione di indipendenza
 - 6.10 rimando agli aspetti chiave della revisione

Solo
EIP



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Struttura della relazione di revisione (deve essere in forma scritta)

- 7 Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
 - 7.1 responsabilità sulla relazione sulla gestione
 - 7.2 portata delle procedure
 - 7.3 giudizio di conformità e di coerenza della relazione sulla gestione
 - 7.4 dichiarazione sugli errori significativi

- 8 Firma della relazione



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Esempio relazione di revisione (1/6)

Abc S.p.A.

Bilancio d'esercizio (consolidato) al [data]

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell' art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. (la Società) [del Gruppo ABC (il Gruppo)], costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio [consolidato] fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società [del Gruppo] al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Esempio relazione di revisione (2/6)

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio [consolidato] della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società [in caso di bilancio consolidato: alla EIP S.p.A.] in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

[se applicabile: Richiamo di informativa]

[se applicabile: Altri Aspetti]



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Esempio relazione di revisione (3/6)

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio [consolidato]

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio [consolidato] che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società [del Gruppo] di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio [consolidato], per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio [consolidato] a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società [della capogruppo ABC S.p.A.] o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società [del Gruppo].



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Esempio relazione di revisione (4/6)

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio [consolidato]

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio [consolidato] nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio [consolidato].

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio [consolidato], dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;*
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società [del Gruppo];*



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Esempio relazione di revisione (5/6)

- *abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;*
- *siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società [del Gruppo] di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società [il Gruppo] cessi di operare come un'entità in funzionamento;*
- *abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio [consolidato] nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio [consolidato] rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.*
- *[abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell'incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio consolidato.]*

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Esempio relazione di revisione (6/6)

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio [consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio [consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Luogo e data

Nome e Cognome



1.2 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio - ISA700

Paragrafo di altri aspetti (ISA 706)

Qualora il revisore consideri necessario comunicare un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, a seconda del suo giudizio professionale, è rilevante ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione, il revisore deve inserire un paragrafo relativo ad altri aspetti nella relazione di revisione, a condizione che:

- ✓ non sia vietato da leggi o regolamenti;
- ✓ l'aspetto non sia stato identificato come un aspetto chiave della revisione da comunicare nella relazione di revisione quando si applica il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701.

Esempi sono:

- Bilancio del periodo amministrativo precedente sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore;
- Bilancio del periodo amministrativo precedente non oggetto di revisione contabile;
- Direzione e Coordinamento: revisione informativa sui prospetti di bilancio del soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.



2

Continuità
aziendale –
ISA 570 – cenni
ed effetti sulla
relazione di
revisione



2.1 Continuità aziendale – ISA 570 - cenni

Riferimenti normativi

- ✓ Codice Civile
 - ✓ Art. 2423-bis, comma 1 - Principi di redazione del bilancio
 - ✓ Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
 - ✓ Art. 2428, comma 1 - Relazione sulla gestione
 - ✓ Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.
- ✓ Principio di revisione ISA ITALIA 570 "Continuità aziendale"
- ✓ OIC 11 (par.15, 21-24) - OIC 29 (par. 59c) - IAS 1 (par. 25, 26)
- ✓ ISA 700 - 701 - 705 – 706



2.1 Continuità aziendale – ISA 570 - cenni

Oggetto del principio

Il principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio relativamente alla continuità aziendale, e delle implicazioni per la relazione di revisione (ISA ITALIA 570 – par. 1)

Presupposto della continuità aziendale (ISA ITALIA 570 – par. 2)

- ✓ In base al presupposto della continuità aziendale, il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento, a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interromperne l'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte (omissis).. Quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale;
- ✓ Il presupposto della continuità deve essere valutato in un arco temporale di almeno 12 mesi dalla data di bilancio.



2.1 Continuità aziendale – ISA 570 - cenni

Oggetto del principio

Le responsabilità del revisore sono quelle di:


- a. acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo;
- b. concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Il revisore deve esprimersi esplicitamente sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte della società del presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio e deve inoltre valutare l'adeguatezza dell'informativa resa.



2.1 Continuità aziendale – ISA 570 - cenni

Implicazioni per la relazione di revisione (ISA ITALIA 570 – par. 21 - 24)



2.1 Continuità aziendale – ISA 570 - cenni

Giudizio del revisore

Presupposto continuità aziendale	Descrizione	Informativa di Bilancio	Giudizio
Appropriato	Non risultano indicatori circa la mancanza del presupposto di continuità aziendale	Nessuna informativa specifica se non che il bilancio è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale	<ul style="list-style-type: none"> Giudizio positivo senza rilievi.
Appropriato	Vi sono alcuni indicatori che possono fare sorgere dubbi sulla continuità aziendale, ma <u>non</u> si è in presenza di incertezze significative	Include un'adeguata descrizione delle incertezze, se pur non significative	<ul style="list-style-type: none"> Giudizio positivo senza rilievi. In tal caso pur non essendo richiesto, il revisore può inserire un paragrafo d'enfasi su un evento e circostanza che ritiene rivesta un importanza tale da risultare fondamentale per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori (ISA 706.8-9)

A



2.1 Continuità aziendale – ISA 570 - cenni

Giudizio del revisore

Presupposto continuità aziendale	Descrizione	Informativa di Bilancio	Giudizio
Appropriato ma presenza di un'incertezza significativa	Esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa e la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso delle sue attività	Adeguate (ISA ITALIA 570 par. 22 – Rif. Par. A31)	<ul style="list-style-type: none"> Giudizio positivo senza rilievi, e inserire nella relazione un richiamo d'informativa dal titolo «Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale» B
		Non adeguata (ISA ITALIA 570 par. 23 – Rif. Par. A32)	<ul style="list-style-type: none"> Giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo qualora gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio
Appropriato ma soggetto a molteplici significative incertezze	In considerazione delle interazioni e dei possibili effetti cumulati delle incertezze, anche qualora il revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni alle singole incertezze	Adeguate (ISA ITALIA 570 par. 22 – Rif. Par. A33 e A33 (i))	In casi estremi: <ul style="list-style-type: none"> impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso (ISA 705.10) C
		Non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> Giudizio negativo qualora gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio



2.1 Continuità aziendale – ISA 570 - cenni

Giudizio del revisore

Presupposto continuità aziendale	Descrizione	Informativa di Bilancio	Giudizio
Inappropriato	L'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività ed il bilancio è stato predisposto sulla base del presupposto della continuità aziendale	Adeguata/ Non adeguata (ISA ITALIA 570 par.21 – Rif. Parr. A26)	<ul style="list-style-type: none"> Giudizio negativo, indipendentemente dall'eventuale informativa fornita in bilancio
	L'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività ed il bilancio è stato predisposto sulla base di presupposti alternativi (es: liquidazione)	Adeguata (ISA ITALIA 570 par.21 – Rif. Parr. A27)	<ul style="list-style-type: none"> Giudizio positivo con richiamo d'informativa
		Non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> Giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo qualora gli effetti derivanti dall'inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio



2.1 Continuità aziendale – ISA 570 - cenni

Giudizio del revisore

Presupposto continuità aziendale	Descrizione	Informativa di Bilancio	Giudizio
Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione	<p>Il revisore non ha la possibilità di acquisire elementi probativi sufficienti sull'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio.</p> <p>Ad esempio: l'esistenza di piani della direzione per fronteggiare tali eventi o circostanze o valutare altri fattori mitiganti.</p>	<p>La direzione si rifiuta di effettuare o estendere la propria valutazione (ISA ITALIA 570 par. 24 – rif. PAR A35)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Giudizio con rilievi per limitazioni alle procedure di revisione • Impossibilità di esprimere un giudizio



2.1 Continuità aziendale – ISA 570 - cenni

A

Forma e contenuto della relazione di revisione – esempio Caso A

Richiamo di informativa

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo "Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e continuità aziendale" della nota integrativa, nel quale gli amministratori, sulla base dei risultati conseguiti nell'esercizio 2020, sensibilmente peggiorativi rispetto alle previsioni formulate, e dell'evoluzione attesa per l'esercizio 2021, evidenziano le ragioni per le quali si è reso necessario valutare un aggiornamento del Business Plan del Gruppo XX 2020-2026 e rivedere i dati del budget del Gruppo XX 2021, rispetto a quelli presentanti ad un pool di istituti di credito nel mese di ottobre 2020, sulla base dei quali è stato finalizzato un aggiornamento dell'accordo intervenuto nel dicembre 2019 con tali istituti, che ha consentito alla società di ottenere nel novembre 2020 nuova finanza per XX milioni di euro, ulteriori linee di credito di firma per XX milioni di euro e nuovi affidamenti assicurativi alternativi per garanzie, nonché la possibilità di non applicare fino al 30 giugno 2021 i parametri finanziari contrattualmente previsti e la rideterminazione di questi ultimi per i periodi successivi.

La rivisitazione del budget di Gruppo 2021 e l'aggiornamento del Business Plan di Gruppo 2020-2026 sono finalizzati a valutare i) una estensione del periodo di non applicazione dei covenant contrattuali oltre il 30 giugno 2021 e/o una modifica degli stessi, e ii) l'autorizzazione all'emissione di un prestito obbligazionario subordinato di XX milioni di euro, da emettere nell'ambito delle disposizioni previste dall'art. 27 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modifiche nella Legge 17 luglio 2020, n. 77), con la creazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di un patrimonio destinato all'attuazione di interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, costituito da beni e rapporti giuridici provenienti dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Gli amministratori, analizzata la complessiva situazione della Società, l'andamento dei primi mesi dell'esercizio 2021, le interlocuzioni in corso con il sistema bancario e valutate le relative incertezze, hanno ritenuto appropriato adottare il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti.



2.1 Continuità aziendale – ISA 570 - cenni

B

Forma e contenuto della relazione di revisione – esempio 1 Caso B

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo "Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e continuità aziendale" della nota integrativa, nella quale gli amministratori hanno valutato l'incertezza relativa all'incasso di un claim atteso entro la fine dell'esercizio 2022. Tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nel medesimo paragrafo, indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Richiamo di informativa

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo "Cambio di principi contabili - criterio di valutazione partecipazioni imprese controllate" della nota integrativa, che descrive le ragioni per le quali gli amministratori hanno modificato il criterio di valutazione delle partecipazioni in imprese controllate, nonché i conseguenti effetti. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.



2.1 Continuità aziendale – ISA 570 - cenni

B

Forma e contenuto della relazione di revisione – esempio 2 Caso B

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sulla nota relativa alla "Continuità aziendale" del bilancio d'esercizio, in cui in sintesi si indica che:

- I. la Società ha completato la complessa operazione di ristrutturazione finanziaria e rafforzamento patrimoniale, che rappresentava un prerequisito per l'implementazione delle azioni di rilancio considerate nel piano 2016-2022;*
- II. sussistono rilevanti incertezze in merito alle modalità e tempistiche di realizzazione delle previsioni di crescita del canale diretto (retail) e di sviluppo del canale indiretto (wholesale) previste nel piano 2016-2022, anche in relazione all'evoluzione dei consumi nei paesi in cui il Gruppo opera, all'evoluzione dei mercati di riferimento, alle risposte del mercato alle azioni di comunicazione, marketing e di prodotto, anche nuove, intraprese dal management.*

Queste circostanze, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima nota, indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.



2.1 Continuità aziendale – ISA 570 - cenni

C

Forma e contenuto della relazione di revisione – esempio 3 Caso C (1/3)

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

La società ha chiuso l'esercizio con una perdita netta di euro 27,8 milioni, una posizione finanziaria netta negativa di euro 87 milioni ed un deficit patrimoniale di euro 15,7 milioni.

Come indicato nel paragrafo sulla continuità aziendale contenuto nelle note illustrative al bilancio d'esercizio, in data 7 novembre 2016 il Tribunale di XX ha accolto il ricorso presentato dagli Amministratori ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, concedendo inizialmente il termine previsto dalla normativa, ed una successiva proroga sino al 5 maggio 2017, per la presentazione della domanda di concordato preventivo o alternativamente quella di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182-bis L.F..

In data 23 marzo 2017 alcuni investitori hanno sottoscritto con la Società un accordo quadro, con una struttura di atto programmatico e con clausole ancora oggetto di negoziazione fra le parti, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'indebitamento, il rafforzamento patrimoniale ed il rilancio della Società (l'"Operazione"), nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis L.F.

L'accordo quadro prevede:

- l'erogazione da parte degli investitori di un importo di Euro XX milioni a titolo di nuova finanza d'urgenza, avvenuta in data 13 aprile 2017, anche a seguito del decreto di autorizzazione del Tribunale a contrarre un finanziamento prededucibile, ai sensi dell'art. 111 L.F.;*
- l'erogazione da parte degli investitori, di alcune banche e del socio di riferimento di nuove risorse finanziarie in favore della Società per un importo complessivo pari ad Euro XX milioni (la "Nuova Finanza di Piano"), da destinarsi anche al rimborso della nuova finanza d'urgenza;*
- la cessione pro soluto da parte delle principali banche creditrici ad una società di nuova costituzione, detenuta al 100% dagli investitori, di parte del credito dalle stesse vantato e la successiva conversione dello stesso in azioni di nuova emissione e in strumenti partecipativi della Società (il "Rafforzamento Patrimoniale");*
- il consolidamento del residuo credito del ceto bancario ed il riscadenziamento del debito ipotecario.*



2.1 Continuità aziendale – ISA 570 - cenni

C

Forma e contenuto della relazione di revisione – esempio 1 Caso C (2/3)

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

In data 20 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano 2016-2022 che prevede, oltre all'ottenimento della Nuova Finanza di Piano ed il Rafforzamento Patrimoniale previsto dall'Operazione, il raggiungimento di:

- *un EBITDA consolidato positivo a partire dall'esercizio 2018 ed in crescita nell'arco di piano, assumendo il completamento del processo di rilancio del brand, l'ulteriore razionalizzazione dello shop network diretto, lo sviluppo del canale indiretto (wholesale), l'implementazione di una nuova strategia di sourcing;*
- *un risultato positivo nell'esercizio 2017 per effetto della prospettata rinegoziazione del credito bancario residuo a condizioni significativamente inferiori a quelle di mercato e dell'effetto positivo atteso dalla rinuncia parziale dei crediti vantati dai fornitori, ai quali si prospetta anche la rinegoziazione dei termini di pagamento;*
- *un risultato netto positivo della gestione ordinaria a partire dall'esercizio 2020 ed in crescita negli esercizi successivi.*

Il perfezionamento dell'Operazione di cui all'accordo quadro del 23 marzo 2017 è soggetto a rilevanti condizioni sospensive, tra le quali:

- *l'approvazione dell'Operazione, e in particolare dell'erogazione della Nuova Finanza di Piano da parte delle banche finanziatrici, per quanto di rispettiva competenza;*
- *l'asseverazione da parte di un professionista del piano 2016-2022 e l'idoneità di tale piano ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo, ai sensi dell'art. 182-bis della L.F.;*
- *l'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, ai sensi dell'art. 182-bis della L. F., previo deposito della relativa istanza entro i termini previsti dal Tribunale di XX che ha ammesso la Società al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, sesto comma della L. F.;*
- *l'ottenimento da parte della CONSOB dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria a carico degli investitori sulle azioni ordinarie della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma quinto, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 così come successivamente aggiornato.*



2.1 Continuità aziendale – ISA 570 - cenni



Forma e contenuto della relazione di revisione – esempio 1 Caso C (2/3)

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Si evidenziano pertanto elevati profili di incertezza, connessi in particolare al superamento delle condizioni sospensive descritte nel paragrafo precedente, oltre a quelli legati alla capacità della Società di realizzare le previsioni economico-finanziarie contenute nel piano 2016-2022, caratterizzate da un oggettivo livello di aleatorietà insito nei dati di natura previsionale basati su accadimenti futuri.

Tali profili di incertezza fanno sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale e quindi della capacità di realizzare le attività e onorare le passività nel normale corso della gestione. Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio d'esercizio.

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della XX S.p.A. al 31 dicembre 2016.



3

Q&A



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE